



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 109/2017

OGGETTO: UFFICIO PERSONALE.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 3 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101/2014.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **15:00** nella solita Sala delle adunanze, regolarmente convocata, in prima convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale della quale, attualmente, sono componenti i Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
1	OLIVA Andrea	SINDACO	Si
2	BRIGNOLO Giovanni	ASSESSORE	Si
3	d'ABBENE Maria Luigia	ASSESSORE	Si
4	DEL BEL BELLUZ Tamara	ASSESSORE	Si
5	MORRA DI CELLA Maurizio	ASSESSORE	Si
6	PIRRAZZO Massimiliano	ASSESSORE	Si
		TOTALE PRESENTI	6
		TOTALE ASSENTI	0

Presiede il Sindaco Signor OLIVA Andrea.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale CANGINI dott. Massimo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 IN DATA 28/09/2017

OGGETTO: UFFICIO PERSONALE.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 3 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 169 del d.lgs 267/2000 che recita testualmente al:

- comma 1 *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza”*;
- comma 3-bis *“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”*;

constatato che:

- l’incremento della parte variabile del fondo ai sensi dell’art. 15 commi 2, 4 e 5 del CCNL del 1/04/1999 presuppone necessariamente un preventivo, specifico, programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini. Di conseguenza, la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta comunale, deve essere fatta al massimo entro i primi mesi dell’esercizio, o meglio negli ultimi mesi dell’esercizio precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente;
- la suddetta conclusione non è in contrasto con il combinato disposto dell’articolo 169, comma 1, del d.lgs 267/2000 e del comma 3-bis del medesimo articolo 169 in quanto tali norme fanno riferimento ad una scansione *“ordinaria”* di approvazione del bilancio, che dovrebbe intervenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale fa riferimento il P.E.G.;
- l’approvazione del bilancio di previsione frequentemente non è avvenuta, o comunque in via ipotetica in futuro potrebbe non avvenire, nei termini ordinari;
- dando rilievo esclusivamente al dato formale e letterale dell’articolo 169 del d.lgs. 267/2000 ed estendendolo anche alla gestione provvisoria, l’Ente non potrebbe pianificare la gestione prima dell’approvazione del bilancio; conseguentemente, non avrebbe una guida programmatica e non potrebbe nemmeno dare corso ad una contrattazione decentrata che, applicando l’articolo 15, commi 2 e, soprattutto, 5, del CCNL del 01/04/1999, consenta di valorizzare nuovi servizi (o di mantenerli in essere, come da nuovo orientamento Aran del 2015), ai fini dell’incremento delle risorse decentrate ai fini della produttività; ma, nemmeno le risorse stabili destinate alla produttività potrebbero essere impiegate, mentre nella realtà non è così;

dato atto che:

1. per quanto il P.E.G. formalmente segua e non preceda il bilancio, quest’ultimo altro non è se non l’assemblaggio secondo le regole contabili delle spese necessarie allo svolgimento delle singole attività e pertanto la bozza del P.E.G. è la base per la redazione del bilancio;
2. non tutti gli obiettivi di un P.E.G. hanno necessariamente una correlazione con le previsioni di spesa del bilancio e pertanto è evidente che un piano dettagliato degli obiettivi

può comunque essere adottato, almeno per quella parte di obiettivi non implicanti spesa di risorse di bilancio;

richiamata la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, che con propria deliberazione 18/2014 in merito alla situazione delle Amministrazioni Locali prive di bilancio ed in gestione provvisoria ha indicato quanto segue: *“Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo”*;

preso atto pertanto che secondo la magistratura contabile non solo l’assenza di un bilancio di previsione non impedisce l’approvazione del P.E.G., ma addirittura è dovere d’ufficio approvarne uno anche in via provvisoria, per non dare vita a una gestione *“al buio”* e conseguenzialmente anche in esercizio provvisorio o gestione provvisoria non possono mancare indirizzi operativi per la gestione;

ricordato che il giudice contabile ha in numerose occasioni ravvisato la responsabilità amministrativa per l’erogazione di compensi di produttività non preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna n. 274/2007; Sezione giurisdizionale della Lombardia 8 luglio 2008, n. 457; Sezione giurisdizionale del Lazio 2 maggio 2011, n. 714; Sezione giurisdizionale della Campania 13 ottobre 2011, n. 1808; Sezione II Centrale di Appello, 12 febbraio 2003 n. 44; Sezione III Centrale di Appello, 17 dicembre 2010, n. 853);

viste in particolare la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria n. 4/2015/SRCLIG del 29/01/2015 e la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria n. 23/2016/SRCLIG del 21/03/2016 (adunanza del 24 febbraio 2016), che esaminano, fra l’altro, la situazione della tardiva approvazione dei progetti, finalizzati al miglioramento quali-quantitativo dei servizi istituzionali e conseguenzialmente hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni contrattuali per procedere all’erogazione della parte variabile retributiva prevista dall’art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999.

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 101/2014 recante *“ufficio personale. Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance”* ed in particolare i commi 1 e 2 dell’art 3 che recitano testualmente:

“1. Di norma entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, bilancio annuale di previsione), la Giunta Comunale approva il Piano della Performance/Prestazione con valenza triennale, il quale può anche essere integrato organicamente – ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis, D. Lgs. 267/2000 - nel Piano Esecutivo di Gestione annuale, con declinazione degli obiettivi di quest’ultimo – ove possibile – per il medesimo triennio del bilancio pluriennale.

2. Nelle more dell’approvazione del Piano della Performance, le strutture organizzative dell’Ente proseguono l’attività ordinaria, assicurano le funzioni ed i compiti istituzionali, assolvono agli adempimenti previsti, erogano i servizi consolidati”.

ritenuto modificare suddetto articolo 3 con un contenuto che preveda l’approvazione del piano degli obiettivi provvisorio all’inizio dell’anno e che lo stesso piano si traduca nel piano degli obiettivi senza soluzione di continuità dieci giorni dopo l’approvazione del P.E.G.;

precisato che la determinazione degli obiettivi per l'anno di riferimento – prima dell'approvazione del bilancio, del DUP e del P.E.G. – avviene allo scopo di assegnarli ai Direttori e al personale sin dai primi mesi dell'anno in modo da consentirne la realizzazione nelle more dell'approvazione e formalizzazione degli atti costituenti il Piano della Performance (DUP, P.E.G e piano dettagliato degli obiettivi) ai sensi dell'art. 169 del TUEL;

di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale;

visti:

- il D.Lgs. 150/2009 e.ss.mm.i.;
- il T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.i
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.i.
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

di dare atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, reso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per gli effetti e le sopra estese motivazioni :

1) di modificare il comma 1 e 2 dell'articolo 3 e di introdurre i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater nell'articolo 3 del sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101/2014 nel seguente testo:

“1. Di norma entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta Comunale approva il Piano della Performance/Prestazione con valenza triennale, il quale può anche essere integrato organicamente – ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. 267/2000 - nel Piano Esecutivo di Gestione annuale, con declinazione degli obiettivi di quest’ultimo – ove possibile – per il medesimo triennio del bilancio pluriennale;

1 bis. Nel caso di differimento degli ordinari termini di approvazione del D.U.P., del Bilancio di Previsione e del P.E.G. la Giunta Comunale approva entro 31 gennaio di ogni anno il Piano della Performance/Prestazione provvisorio allo scopo di assegnare gli obiettivi ai Direttori e al personale sin dai primi mesi dell'anno in modo da consentirne la realizzazione nelle more dell'approvazione e formalizzazione degli atti costituenti il Piano della Performance (DUP, P.E.G. e piano dettagliato degli obiettivi) ai sensi dell'art. 169 del TUEL;

1 ter. Gli obiettivi individuati e approvati con il piano di cui al comma 1 bis sono da considerarsi provvisori, suscettibili di essere modificati, definiti o sostituiti e che a seguito di approvazione del DUP, del Bilancio di Previsione e del P.E.G. l'Amministrazione potrà assegnare obiettivi ulteriori;

1 quater. Trascorsi dieci giorni dalla data di approvazione del P.E.G. senza richieste di modifiche, il piano di cui al comma 1 bis precedente costituisce il Piano della Performance/Prestazione come indicato al comma 1, senza necessità di ulteriore approvazione, salvo le eventuali modifiche previste dal comma 1 ter precedente;

2. *Nelle more dell'approvazione del Piano della Performance provvisorio o definitivo, le strutture organizzative dell'Ente proseguono l'attività ordinaria, assicurano le funzioni ed i compiti istituzionali, assolvono agli adempimenti previsti, erogano i servizi consolidati*".

2) di dare atto che il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'Ente e pertanto ove nel sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale 101/2014 si richiama "la Relazione Previsionale e Programmatica" dovrà intendersi "DUP (Documento Unico di Programmazione)".

3) Di stabilire che siano modificati e/o revocati gli articoli di norme e disposizioni comunali che risultino in contrasto con quanto previsto al punto 1) del presente deliberato.

4) Di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di legge in materia e che le disposizioni della presente deliberazione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti, al Segretario Generale e ai Direttori d'Area per gli adempimenti di competenza.

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. E alla RSU.

7) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sia nell'area in cui vengono usualmente pubblicate le deliberazioni dell'ente che nell'apposita sezione dei "Provvedimenti" dell' "Amministrazione trasparente".

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Procedutosi a separata e successiva votazione, per volontà espressa dall'intero collegio deliberante, considerata l'esigenza di organizzare l'attività programmatoria, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del T.U.E.L. Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.i.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
OLIVA Andrea

IL Vice Segretario Generale
Firmato digitalmente
CANGINI dott. Massimo
